

Il consiglio dei ministri ha licenziato la legge europea 2017 e la legge di delegazione 2016

# Odori tutelabili come marchi

## Registrabile il segno olfattivo. Uniformate le regole Ue

DI FRANCESCO CERISANO

**I** marchi nell'Ue parleranno una sola lingua. E saranno pure olfattivi, superando così il dato della mera riproducibilità grafica. Gli ordinamenti dei singoli stati membri in materia di proprietà intellettuale dovranno essere coordinati sia tra loro che con la disciplina del marchio Ue, ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'Euipo (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale) e che ha effetto in tutti gli stati membri. È quanto prevede il ddl di delegazione europea 2016 approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei ministri. Il provvedimento conferisce la delega al governo per il recepimento di 26 direttive europee, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di 6 regolamenti Ue. E tra le direttive da attuare c'è proprio quella sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (2015/2436), nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 2424/2015. Si tratta del cosiddetto «pacchetto marchi», ossia l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo che porterà gli ordinamenti nazionali nei prossimi sette anni a introdurre nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto ad altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio, come quelli olfattivi appunto, superando così il dato della mera ripro-

ducibilità grafica. Altra novità riguarda l'introduzione di una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi. Tale procedura non escluderà il ricorso all'Autorità giudiziaria, ma si affiancherà alla tutela giurisdizionale, «possibilmente precedendola», come auspica la relazione illustrativa che prevede una riduzione dei costi, generalmente molto elevati per l'accesso ai Tribunali, per i consumatori/utenti e una riduzione del contenzioso.

**Assicurazioni.** L'articolo 4 della legge detta i criteri per l'esercizio della delega relativa all'attuazione della direttiva Ue 2016/97, sulla distribuzione assicurativa. Si prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) possa vietare la vendita di un'assicurazione assieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori.

**Abusi di mercato.** L'art.7 della legge delega il governo a recepire entro sei mesi con uno o più dlgs il regolamento Ue n. 596/2014 sugli abusi di mercato che abroga le precedenti direttive del 2003 e 2004.

Tra le novità, l'estensione dell'ambito di applicazione anche ai mercati delle commodity. Vengono previste una serie di esenzioni e condotte legittime, nonché la possibilità di effettuare sondaggi di mercato.

**Gli altri interventi della legge di delegazione europea 2016.** Il ddl

interviene, inoltre, in molti altri aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini: dalle garanzie per i minori indagati o imputati alla protezione dei dati personali nelle attività di indagine, dallo scambio automatico obbligatorio d'informazioni nel settore fiscale alla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, fino al divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero.

**Legge europea 2017.** Oltre alla legge di delegazione europea 2016, il cdm ha approvato in via definitiva anche la legge europea 2017 che punta a chiudere 3 procedure d'infrazione e 3 casi di pre-contenzioso (Eu Pilot), a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito di un caso di pre-contenzioso e, infine, a garantire la corretta attuazione di due direttive già recepite nell'ordinamento. Vediamo alcune delle novità.

**Sminuire la Shoah è reato.** La legge attua un giro di vite sulle espressioni di razzismo e xenofobia. Se si tratta di fatti storici

incontrovertibili come i crimini da genocidio o la Shoah, sarà punita non solo la negazione («in tutto o in parte» dei fatti (come già prevede la legge n. 654/1975) ma anche la «minimizzazione in modo grave» o l'apologia di reato.

**Indennizzo per le vittime di reati violenti.** L'accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti viene esteso anche alle fattispecie antecedenti l'entrata in vigore della legge n.122/2016. Con tale legge sono state introdotte norme volte a risolvere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue per il non corretto recepimento della direttiva 2004/80/Ce, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. Infatti, il dlgs 204/2007, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/80/Ce, prevedeva l'indennizzo a carico dello stato solo con riferimento a reati che diano origine a forme di elargizione a titolo di ristoro contemplate da leggi speciali (ad es. per le vittime di azioni di terrorismo e criminalità organizzata, di richieste estorsive, di usura). Con la legge europea 2015-2016 è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato, in favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona, compreso il reato di intermediazione illecita e sfruttamento al lavoro. Tuttavia anche questa normativa non è stata riconosciuta sufficiente dalla Corte di giustizia Ue. Per questo, con la legge europea 2017 si completa l'attuazione della direttiva 2004/80/Ce fin dalla sua entrata in vigore (30 giugno 2005), ampliando notevolmente le tutele rispetto alla

legge europea 2015-2016 che si applicava alle sole fattispecie successive alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016).

**Strumenti finanziari.** Il cdm, su proposta del presidente **Paolo Gentiloni** e del ministro dell'economia **Pier Carlo Padoan**, ha approvato, in via preliminare, un dlgs di attuazione della direttiva 2014/65/Ue relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II) e di adeguamento alle disposizioni del regolamento Ue 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR). La direttiva e il regolamento puntano a sviluppare un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.

**Banche in liquidazione.** Via libera definitivo, infine, al dpcm sulla disciplina di funzionamento del collegio arbitrale che dovrà decidere in merito all'erogazione delle prestazioni in favore degli investitori che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati nelle banche in liquidazione (Banca Marche; Banca Etruria; Cassa di risparmio di Ferrara; Cassa di risparmio della provincia di Chieti). Tali prestazioni saranno a carico del fondo di solidarietà, alimentato dal fondo interbancario a tutela dei depositi.



Paolo Gentiloni